

**STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

(Approvato dall'Organo Amministrativo di GESEM Srl il 01/02/2022)

Sommario

art. 1 - Costituzione dell'Organismo di Vigilanza	3
Art. 3 - Nomina, cessazione e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	3
Art. 4 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	4
Art. 5 - Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	5
Art. 6 - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	6
Art. 7 - Raccolta e conservazione delle informazioni.....	7
Art. 8 - <i>Privacy</i>	7

art. 1 - Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

1. Il presente Statuto sostituisce quello di cui al verbale del cda 23/2010.
2. E' costituito ai sensi dell'articolo 6 lett. b) del decreto legislativo 231/01, l'Organismo di Vigilanza, a composizione monocratica.

Art. 2 - Scelta dei componenti

1. La scelta dell'Organismo di Vigilanza avviene mediante avviso pubblico a cura della Società, con compenso predefinito e valutazione dei requisiti a cura dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale.
2. I soggetti chiamati a svolgere la funzione di componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono possedere requisiti di:
 - autonomia e indipendenza,
 - professionalità
 - necessari per l'esercizio di tale funzione.
3. Non possono far parte dell'Organismo di Vigilanza soggetti condannati anche se con sentenza non definitiva o applicazione della pena a richiesta, per qualcuno dei delitti previsti dal decreto, né soggetti che abbiano riportato condanne per delitti dolosi che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
4. Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza si può avvalere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, del contributo di altre funzioni interne o di collaboratori esterni che, di volta in volta, si rendesse necessario in considerazioni della specificità dei compiti affidati.

Art. 3 - Nomina, cessazione e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

1. Anche tenendo conto delle indicazioni inserite nelle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria, la Società, approvandone lo Statuto, ha conferito all'Organismo di Vigilanza le attribuzioni, proprie finalizzate a garantirne l'indipendenza e l'autonomia, fermo restando il potere-dovere dell'Organismo di Vigilanza stesso di regolare in via autonoma il proprio funzionamento e la propria attività.
2. Lo Statuto dell'O.d.V. è parte integrante del modello organizzativo di gestione e di controllo.
3. L'Organismo di Vigilanza ha durata triennale e può essere rinnovato per ulteriori 3 anni, per analoghi periodi, previa accettazione dell'incarico.
4. Il rinnovo deve essere determinato dall'AU, dopo aver verificato la permanenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto.
5. L'AU in qualunque momento può, revocare l'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di

incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica sulla sua efficacia si sia conclusa con esito negativo.

6. Il rinnovo e la decadenza/revoca dell'Organismo non possono essere decisi da parte dell'AU, senza il preventivo nulla osta del Collegio Sindacale.

Art. 4 - Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

1. All'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:
 - in fase di predisposizione del modello organizzativo o di una sua implementazione/modifica, di esprimere una valutazione sul suo contenuto prima che sia approvato dall'AU.
 - vigilare sull'efficace attuazione del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
 - verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità del modello rispetto alle finalità di prevenire il verificarsi dei reati. Nel caso dovesse riscontrare in fase applicativa, punti di debolezza, dovrà suggerire le soluzioni necessarie conseguenti.
 - Presentare in tutti i casi proposte per il mantenimento e l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo costantemente agli eventuali mutamenti delle attività e alle modifiche della struttura aziendale, nonché alle eventuali modifiche legislative;
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al 4.1. l'Organismo di Vigilanza dovrà:
 - verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale, nonché alle eventuali modifiche legislative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management eventuali modifiche strutturali ed ogni situazione che possa esporre l'Azienda al rischio di reato.
 - effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale approvato dall'AU, o straordinarie in base a segnalazioni ricevute, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello. In particolare, dovrà:
 - verificare che le procedure di controllo attuate e documentate in maniera corretta;
 - verificare che i principi etici siano rispettati;
 - verificare che siano garantite l'adeguatezza e l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto.
 - coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato, per tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio, per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti

- normativi ed organizzativi, etc.) e per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- coordinarsi con il Collegio Sindacale per le attività di controllo attinenti materie interferenti a cui riferirà situazioni gravi che possano incidere sulla responsabilità 231 dell'Ente, soprattutto se riguardanti soggetti apicali;
 - raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse. A tal fine, il Direttore Generale o dipendente da lui delegato, cura per conto dell'ODV l'archiviazione della documentazione, in una cartella sulla rete interna aziendale;
 - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
3. All'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali che non potranno rifiutare la consegna della documentazione richiesta dall'Organismo di Vigilanza. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e facoltà di acquisire dati e informazioni dai soggetti responsabili, senza restrizioni e senza la necessità di alcun consenso preventivo. L'Organismo di vigilanza potrà eseguire anche attività di audit a sorpresa, ossi senza preavviso. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al Capitolo 3.5 del presente Modello.
4. L'Organismo di Vigilanza è inoltre dotato di adeguate risorse finanziarie, di anno in anno commisurate al proprio piano di attività, delle quali potrà disporre per ogni esigenza relativa al corretto svolgimento dei compiti.
5. L'Organismo di Vigilanza consuntiva all'AU al termine dell'esercizio di bilancio con apposita relazione, l'utilizzo di budget.
6. L'Organismo si riunisce con una cadenza trimestrale con l'AU e con il direttore generale.

Art. 5 - Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

1. L'Organismo di Vigilanza riferisce:
 - annualmente all'Amministratore Unico ed al collegio sindacale;
 - tempestivamente, nel caso che, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'Organismo venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal modello organizzativo, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reati-presupposto
2. Se il fatto è attuato dall'AU o dal DG, l'informativa dovrà essere rivolta al collegio sindacale.

3. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, un piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti a lui assegnati.
4. L'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. Tali incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo.

Art. 6 - Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

1. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo.
2. Amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e *partner* della Società informano l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.
3. In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
 - a) risultanze delle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali, dalle quali emergano criticità;
 - b) le informazioni previste dal quadro normativo aziendale, in relazione a singole aree di rischio; provvedimenti ufficiali provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità (es. informazioni di garanzia, verbali di contestazione, decreti di sequestro etc.), dai quali emerga lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al d. lgs 231/2001, salvo che non sia stato disposto uno specifico e formale divieto di divulgazione;
 - c) qualsiasi convocazione ufficiale da parte di organi di polizia giudiziaria o Autorità Giudiziaria, quale *persona informata sui fatti* in relazione a delitti di cui al D.Lgs. 231/01, salvo che non sia stato posto uno specifico obbligo di segretezza;
 - d) comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al d. lgs. 231/2001 (ad es: provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
 - e) richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa, ovvero per altri reati in qualche misura collegabili con i c.d. reati-presupposto;
 - f) relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d. lgs 231/2001;

- g) notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - h) l'avvio di ispezioni o richieste da parte di Autorità esterne di controllo (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail etc...)
 - i) prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare o trattativa privata;
 - j) notizie relative a cambiamenti organizzativi;
 - k) aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
 - l) eventuali comunicazioni del revisore esterno, riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
 - m) qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
 - n) qualunque ulteriore informazione o notizia, attinente alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.
4. Ferme le competenze delle Pubbliche Autorità in ordine alle violazioni delle regole di comportamento previste dalla legge, ai fini disciplinari e organizzativi interni alla Società, è stato attivato l'indirizzo di posta elettronica odv@gesem.it, avente lo scopo di aprire un canale di collegamento con l'Organismo, volto a raccogliere le segnalazioni, indipendentemente da altri obblighi di comunicazione interna.
5. Tale canale si pone in alternativa a quello previsto dal sistema di Whistleblowing a disposizione dei dipendenti.
6. E' garantita la riservatezza di tali comunicazioni e il loro anonimato e nessuna conseguenza negativa di alcun genere può riverberarsi sul soggetto autore della segnalazione a cagione della comunicazione stessa, eccettuato il caso di segnalazione consapevolmente e deliberatamente falsa e/o calunniosa e fatti salvi gli obblighi di legge.
7. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute nella massima riservatezza ed in piena indipendenza e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.

Art. 7 - Raccolta e conservazione delle informazioni

- 1. Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza per un periodo di 10 anni.

Art. 8 - Privacy

- 1. L'Organismo di Vigilanza, per le finalità di trattamento dei dati personali e/o sensibili, è formalmente nominato "persona autorizzata al trattamento" secondo le norme del GDPR.